



Oggetto: *Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dei marginamenti a Porto Marghera (VE)*

CUP J73E17000230001 CIG 762812718A

QUESITO 1 del 05/10/2018

Un concorrente chiede:

"...siamo cortesemente a chiedervi un chiarimento in merito alla possibilità di effettuare commenti allo Schema di contratto"

Risposta

Con riferimento alla richiesta sopra riportata si precisa che le condizioni contrattuali sono quelle espresse nel disciplinare di Gara e nello schema di contratto pubblicati nel sito istituzionale di Veneto Acque S.p.a. e che le stesse non sono modificabili.

Ciò premesso, come precisato all'art. 2.2. del Disciplinare di Gara i concorrenti possono esprimere dei quesiti sulla procedura di gara in oggetto mediante la proposizione di specifici quesiti scritti.

QUESITO 2 del 09/10/2018

Un concorrente chiede:

"

In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Società, intenzionata a partecipare in un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, desidera porre il seguente chiarimento: in merito al sopralluogo obbligatorio, si chiede cortesemente di chiarire se il sottoscritto legale rappresentante può delegare più soggetti che parteciperanno al sopralluogo"

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato, si riporta innanzitutto quanto precisato nel Disciplinare di Gara all'art. 11 nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito: *"il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori"*.

Ciò premesso, è possibile far eseguire il sopralluogo da uno o più soggetti purché delegati da tutti gli operatori economici costituenti il Raggruppamento.



QUESITO 3 del 10/10/2018

Un concorrente chiede:

"

L'art.11 del disciplinare di gara prevede la possibilità di effettuare il sopralluogo da parte di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati. Il soggetto dovrà essere munito di delega di tutti detti operatori. In alternativa lo stesso articolo riporta che l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando possa effettuare il sopralluogo singolarmente.

Si chiede se la mancata dichiarazione in fase di sopralluogo di un operatore o la mancata presentazione della delega, possa essere motivo di esclusione dalla gara"

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato, si precisa che tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo costituendo, hanno l'obbligo di prendere visione dei luoghi oggetto dell'incarico. A tal fine, il tecnico designato ad effettuare il sopralluogo dovrà essere munito di apposita delega da parte di tutti gli operatori economici formanti il raggruppamento. In alternativa ogni singolo rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di ciascun operatore in raggruppamento può condurre il sopralluogo.

QUESITO 4 del 10/10/2018

Un concorrente chiede:

"...in relazione alla predisposizione dell'Offerta Tecnica — pag. 21 punto 16.A del Disciplinare di gara ed in particolare in riferimento alla richiesta di 3 servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità tecnica, si chiede cortesemente di confermare la possibilità di presentare un servizio attinente a "progettazione di perizia di variante e suppletiva", servizio affine all'oggetto dell'intervento e rientrante nel decennio di riferimento."

Risposta

Con riferimento alla richiesta sopra riportata si precisa che il servizio in affidamento appartiene al settore dei servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile; di conseguenza un servizio di progettazione di perizia di variante e suppletiva, riferibile allo specifico oggetto della procedura, rientra tra gli interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento



QUESITO 5 del 12/10/2018

Un concorrente chiede:

"...nella documentazione pubblicata non è presente il bando di gara: dove si trova?"

Risposta

Con riferimento alla richiesta sopra riportata si indica il link al GUCE ove è presente il bando

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413143-2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1>

QUESITO 6 del 12/10/2018

Un concorrente chiede:

"...in riferimento al punto 18.1 del disciplinare di gara sono a chiedere se l'inserimento dei Curricula dei professionisti possa essere considerato un allegato alla offerta tecnica o concorre al numero di facciate disponibili (12)."

Risposta

Con riferimento alla richiesta sopra riportata si precisa che il punto 18.1 del disciplinare indica solamente quali siano i criteri preferenziali che saranno adottati dalla Commissione aggiudicatrice in fase di gara.

Si precisa inoltre che le modalità di presentazione dell'offerta Tecnica sono disciplinate al punto 16, indicando che la relazione "deve essere composta da massimo n. 12 facciate in formato A4 o alternativamente n. 6 facciate in formato A3 con non più di 40 righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. Le parti eccedenti tale limite non verranno prese in considerazione. Sono ammessi diagrammi e figure nel limite dello spazio indicato. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari."

Conseguentemente non sono previste eccezioni (quali allegati, tavole ecc...) che eccedano i limiti indicati.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice e come previsto dal Disciplinare di gara all'art. 23, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede a richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto la riprova del rispetto dei criteri di selezione e in particolare dei Requisiti di idoneità professionale indicati al p.to 7.1.a del Disciplinare, ovvero l'esperienza nei temi indicati.



QUESITO 7 del 17/10/2018

Un concorrente chiede:

"...con riguardo all'offerta tecnica. Il punto 16, lett. A del disciplinare di gara indica quanto segue: "Relazione contenente la descrizione di n. 3 servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare il servizio di ingegneria e architettura, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento" (pag. 21 del disciplinare di gara).

La clausola in questione appare però in contrasto con il recente bando tipo ANAC n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018, relativo all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad euro 100.000 con il criterio dell'OEPV, nel quale non sono inseriti ambiti temporali per la valutazione del merito tecnico.

Ciò posto, si chiede di confermare se la clausola di cui sopra debba essere riletta non considerando quindi il riferimento temporale degli ultimi dieci anni indicato per la descrizione dei servizi svolti dal concorrente significativi della propria capacità sotto il profilo tecnico a realizzare il servizio di ingegneria da voi pubblicato."

Risposta

Con riferimento alla richiesta sopra riportata si precisa che la disposizione di cui al punto 16 lett. A del disciplinare di gara risulta aderente al bando tipo n. 3 che prevede come facoltativa l'indicazione del limite temporale. Detta facoltà è stata esercitata dalla Stazione appaltante. Si conferma il riferimento temporale degli ultimi 10 anni in relazione al punto 16. A).

QUESITO 8 del 26/10/2018

Un concorrente chiede:

"...Si chiede di precisare se il DGUE dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto mediante firma digitale o potrà essere presentato in versione cartacea"

Risposta

Il DGUE dovrà essere sottoscritto mediante firma digitale

Mestre-Venezia, 26 ottobre 2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Trevisan